

**DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2014  
654/2014/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO DELLE MILESTONE E DELLE DATE OBIETTIVO DEGLI INVESTIMENTI  
STRATEGICI DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 dicembre 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/2001);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e, in particolare, l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: *TIT*);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2013, 40/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 40/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 469/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 469/2013/R/EEL);
- la deliberazione 6 giugno 2014, 259/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 259/2014/R/EEL);
- la deliberazione 23 dicembre 2014, 653/2014/R/EEL;
- il parere dell'Autorità 22 maggio 2013, 214/2013/I/EEL, recante la valutazione dello schema di Piano decennale di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale relativo all'anno 2012;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 1 febbraio 2013 (prot. Autorità A/4789 del 4 febbraio 2013);

- la comunicazione di Terna del 31 marzo 2014 (prot. Autorità A/9949 del 7 aprile 2014), come successivamente modificata ed integrata con comunicazioni del 7 aprile 2014 (prot. Autorità A/10847 del 15 aprile 2014), del 5 giugno 2014 (prot. Autorità A/15955 del 9 giugno 2014) e del 12 settembre 2014 (prot. Autorità A/25252 del 16 settembre 2014);
- la comunicazione di risultanze istruttorie del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione del 13 ottobre 2014 (prot. Autorità P/28094);
- gli elementi emersi nell'audizione finale davanti al Collegio dell'Autorità del 22 ottobre 2014, richiesta dalla società Terna S.p.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. 244/2001 e la memoria depositata da Terna S.p.A. (prot. Autorità A/29475 del 22 ottobre 2014);
- la comunicazione di Terna del 30 ottobre 2014 (prot. Autorità A/31522 del 6 novembre 2014);
- la comunicazione di Terna del 7 novembre 2014 (prot. Autorità A/32368 del 12 novembre 2014);
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico dell'1 dicembre 2014 (prot. Autorità A/34889 dell'1 dicembre 2014).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 22 del *TIT* prevede che la remunerazione degli investimenti in reti di trasmissione dell'energia elettrica avvenga “*a condizione che detti investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità*”;
- l'articolo 25 del *TIT*, al fine di accelerare e dare certezza alla data di entrata in esercizio degli investimenti di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito: *RTN*), istituisce i meccanismi di incentivazione all'accelerazione degli investimenti e di penalità per il mancato rispetto della data obiettivo per il periodo 2012-2015, applicati a tutti gli interventi strategici di cui al comma 22.5, lettera c), del *TIT* (di seguito: investimenti I=3);
- con deliberazione 40/2013/R/EEL, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 25 del *TIT*, ha individuato gli investimenti I=3 e le relative *milestone* per il periodo 2012-2015 e date obiettivo;
- l'articolo 26 del *TIT* prevede che:
  - a) entro il 31 marzo di ciascun anno, il gestore del sistema di trasmissione possa proporre all'Autorità eventuali aggiornamenti degli investimenti I=3 e delle relative *milestone* e date obiettivo, così come individuati dall'Autorità con deliberazione 40/2013/R/EEL;
  - b) l'Autorità, verificata la completezza e l'adeguatezza delle informazioni fornite dal gestore, valuti l'ammissibilità delle modifiche proposte ed aggiorni, con specifico provvedimento, gli investimenti I=3 e le relative *milestone* e date obiettivo;

- il comma 26.2 del *TIT*, prevede inoltre che, entro i medesimi termini di cui alla precedente lettera a), il gestore del sistema di trasmissione comunichi all’Autorità l’aggiornamento del valore dell’indice di efficacia, sulla base dei costi consuntivati;
- con deliberazioni 469/2013/R/EEL e 259/2014/R/EEL, l’Autorità ha accertato lo stato di raggiungimento delle *milestone* relative rispettivamente al primo e al secondo semestre dell’anno 2013.

**CONSIDERATO CHE:**

- Terna, con comunicazione dell’1 febbraio 2013, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 25.5 del *TIT*, ha comunicato l’adesione definitiva e vincolante, per l’intero periodo di regolazione 2012-2015, ai meccanismi di incentivazione all’accelerazione degli investimenti;
- Terna, con comunicazione del 31 marzo 2014, successivamente modificata ed integrata con comunicazioni del 7 aprile 2014, 5 giugno 2014 e 12 settembre 2014, ha trasmesso all’Autorità, ai sensi dell’articolo 26 del *TIT*, una proposta di aggiornamento degli investimenti I=3 e delle relative *milestone* e date obiettivo approvate con deliberazione 40/2013/R/EEL (di seguito: proposta di aggiornamento);
- con comunicazione in data 13 ottobre 2014, gli Uffici hanno trasmesso alla società Terna S.p.A. le risultanze istruttorie nell’ambito del procedimento di aggiornamento degli interventi strategici e delle relative *milestone* e date obiettivo, evidenziando alcuni profili di incoerenza della proposta di aggiornamento con i criteri di cui all’articolo 26 del *TIT*; in particolare, gli Uffici hanno rilevato che:
  - a) con riferimento all’intervento n. 1 “Interconnessione HVDC Italia - Balcani”, le criticità riscontrate dal gestore, quali le significative ed oggettive difficoltà di carattere autorizzativo, in particolar modo nelle acque ad esclusività economica croata (EEZ), la necessità di modificare le caratteristiche tecniche e temporali dell’opera (per le parti al di fuori del territorio e delle acque nazionali) e l’ulteriore aggravio di costi che deriverà da tali criticità, introducono elementi di incertezza in relazione all’applicazione del meccanismo di incentivazione;
  - b) con riferimento all’intervento n. 2 “Interconnessione HVDC Italia - Francia”, all’intervento n. 7 “Elettrodotto 380 kV Foggia – Villanova”, all’intervento n. 24 “Elettrodotto 380 kW Chiaramonte Gulfi – Ciminna” e all’intervento n. 27 “Riassetto area metropolitana di Palermo”, le proposte di aggiornamento non sono state ritenute ammissibili;
  - c) con riferimento all’intervento n. 6 “Elettrodotto 380 kV Trasversale calabra Feroleto – Maida e riassetto rete Nord Calabria”, all’intervento n. 18 “Stazione 220 kV di Polpet (BL)”, all’intervento n. 19 “Elettrodotto 380 kV Calenzano - S. Benedetto del Querceto – Colunga” e all’intervento n. 23 “Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile: rinforzi rete AAT e AT nell’area tra Foggia e Benevento”, la proposta di aggiornamento è stata ritenuta parzialmente ammissibile;

- d) con riferimento all'intervento n. 12 "Razionalizzazione 380 kV tra Venezia e Padova", gli Uffici hanno evidenziato la necessità di escludere tale intervento dal novero degli investimenti I=3 in virtù della necessità, comunicata dalla stessa società, di procedere ad una nuova pianificazione di massima dell'intervento medesimo;
- e) con riferimento all'intervento n. 13 "Interconnessione a 150 kV delle isole campane", è stata chiesta una migliore formulazione della nuova *milestone* proposta per l'anno 2015;
- nell'ambito dell'audizione del 22 ottobre 2014 e della memoria depositata:
  - con riferimento alla precedente lettera a) ("Interconnessione HVDC Italia - Balcani"), la società Terna S.p.A. ha rappresentato che:
    - non sembrerebbe desumersi dalla regolazione vigente il potere dell'Autorità di escludere un intervento dagli investimenti I=3 e dal meccanismo di incentivazione di cui all'articolo 25 del *TIT*; tale possibilità, invece, sembrerebbe dipendere unicamente dall'iniziativa del gestore di rete;
    - il gestore, al fine di superare le criticità di carattere autorizzativo sopra richiamate, avrebbe avviato lo studio di una variante del tracciato dell'elettrodotto (circa 30 km di lunghezza), la cui attuazione comporterebbe ulteriori extracosti di investimento rispetto all'incremento già prospettato dalla società successivamente all'approvazione della deliberazione 40/2014/R/EEL; e che tali extracosti potrebbero subire ulteriori incrementi in funzione della struttura del mercato dell'offerta dei cavi sottomarini;
    - lo studio di tale percorso alternativo dell'elettrodotto dovrebbe condurre alla "*definizione di un tracciato sicuro, anche in relazione alla presenza di ordigni bellici nel Mar Adriatico*";
    - in ogni caso la soluzione allo studio sarebbe vincolata dal fatto che la società dovrà sostenere a proprie spese lo spostamento del tragitto dei cavi, in modo che i cavi sottomarini:
      - evitino i confini dei "*futuri giacimenti di idrocarburi accertati, ovvero determinati campi di sfruttamento di idrocarburi*";
      - non intralcino il "*posizionamento delle opere minerarie e degli impianti per la ricerca e lo sfruttamento di materie prime minerali*";
    - non sarebbe metodologicamente corretto eseguire *stress test* sulla tenuta dell'Indice di Profittabilità (*IP*) in funzione di dati congiunturali con riferimento ad investimenti, quale quello in oggetto, già regolarmente approvati nell'ambito del Piano di Sviluppo della *RTN*;
  - con riferimento alle precedenti lettere b), c), ed e), il gestore, pur confermando le stime sulle tempistiche di *milestone* e date obiettivo presentate nella proposta di aggiornamento, ha prospettato la possibilità di adeguare la proposta di aggiornamento recependo i rilievi formulati dagli Uffici con la comunicazione del 13 ottobre 2014;

- con riferimento al precedente punto d) (“Razionalizzazione 380 kV tra Venezia e Padova”), il gestore ha confermato l’esigenza di “sospendere” l’intervento ai fini del meccanismo incentivante, prospettandone la successiva reinclusione non appena vi siano le condizioni sufficienti per una nuova pianificazione di massima dell’intervento medesimo;
- con comunicazione in data 30 ottobre 2014, la società Terna S.p.A. ha formulato una nuova proposta di aggiornamento in linea con quanto evidenziato nell’ambito dell’audizione innanzi al Collegio del 22 ottobre 2014 e della memoria conoscitiva depositata
- con comunicazione in data 7 novembre 2014, la società Terna S.p.A. ha, peraltro, segnalato, con riferimento alla realizzazione dell’interconnessione Italia-Balcani, che:
  - saranno valutate le ipotesi di finanziamento di una quota dell’opera di interconnessione da parte di soggetti finanziatori ai sensi della legge 99/09 (regime *interconnector*);
  - “verificherà (...) le condizioni per lo slittamento del secondo cavo del collegamento oltre il 2019, anche alla luce delle menzionate criticità di carattere autorizzativo”;
  - la società “sta cercando altre fonti per il finanziamento dell’interconnessione (es. sostegno finanziario dell’Unione Europea dei progetti di interesse comune – PCI)” ed in tal senso ha presentato istanza al Ministero dello Sviluppo Economico;
  - e che dette misure, qualora attuate, potrebbero ridurre l’onere tariffario;
- con comunicazione dell’1 dicembre 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato Terna, in relazione all’attuazione dell’articolo 32 della legge 99/09 (regime *interconnector*), a procedere a rendere noto ai soggetti assegnatari sulla frontiera “Nord Africa” il trasferimento della capacità assegnata sulla frontiera coi Balcani.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- la proposta di aggiornamento, formulata dalla società Terna S.p.A. con comunicazione del 30 ottobre 2014, risulta coerente con i criteri di cui all’articolo 26 del *TIT* e con i rilievi formulati dagli Uffici nell’ambito della comunicazione di risultanze istruttorie del 13 ottobre 2014, ad eccezione di quanto proposto dalla società con riferimento all’intervento n. 1 (“Interconnessione HVDC Italia - Balcani”); rispetto all’intervento n. 12 (“Razionalizzazione 380 kV tra Venezia e Padova”), la proposta di aggiornamento conferma l’esigenza di “sospensione” dell’intervento medesimo nei termini sopra richiamati;
- con riferimento a quest’ultimo aspetto, relativo all’intervento n. 12, le esigenze rappresentate dalla società Terna S.p.A. trovano tutela qualora l’Autorità, a parziale deroga del quadro regolatorio vigente, eventualmente giustificata dall’importanza dell’intervento come originariamente proposto, ne disponga la sospensione

- provvisoria dal novero degli investimenti I=3, consentendone la riammissione in seguito alla nuova pianificazione di massima del medesimo;
- con riferimento a quanto rappresentato dalla società in relazione all'intervento n. 1, si rileva quanto segue:
    - in via preliminare, il fatto che il quadro regolatorio (articolo 26 del *TIT*) espressamente riconosce al gestore del sistema di trasmissione la facoltà, in casi eccezionali, di escludere un intervento dal novero degli investimenti I=3, rappresenta una specifica tutela a favore del medesimo gestore che per sua natura non può comportare che un tale potere sia precluso all'Autorità; pertanto, in linea teorica, qualora, rispetto a un intervento incluso dall'Autorità nel novero della tipologia I=3, emergano successivamente fatti e circostanze che facciano venire meno una delle condizioni iniziali, l'Autorità ha il potere-dovere di intervenire, in autotutela, ad accertare tali fatti e circostanze in contraddittorio col gestore, ed eventualmente escludere quell'intervento dalla predetta tipologia;
    - quanto al presunto *stress test* cui l'Autorità starebbe (a dire della società Terna S.p.A. senza alcun titolo) sottoponendo la tenuta dell'indice *IP* di un intervento approvato nell'ambito del Piano di Sviluppo della RTN, si rileva che l'Autorità si limita sul punto a dare applicazione a quanto espressamente previsto dal citato comma 26.2 del *TIT*, ai sensi del quale il gestore di rete, nell'ambito della proposta di modifica degli investimenti I=3 e delle relative *milestone* e date obiettivo, è tenuto a presentare il valore aggiornato dell'indice di efficacia (ad oggi assunto pari all'*IP*) sulla base delle evidenze dei costi a consuntivo; le informazioni richieste alla società Terna S.p.A. sull'indice *IP*, pertanto, costituiscono elementi necessari al fine di valutare la proposta di quest'ultima relativa all'intervento in esame;
    - tuttavia, gli elementi di incertezza autorizzativa, realizzativa e di costo rappresentati dal gestore nell'ambito dell'istruttoria con riferimento all'intervento n. 1, come anche confermati dalla comunicazione di Terna S.p.A. del 7 novembre 2014, nonché la differente (e, allo stato, non completamente definita) caratterizzazione tecnica, temporale ed economica dell'intervento, non consentono di completare le valutazioni di competenza dell'Autorità ai fini dell'eventuale revisione delle *milestone* e date obiettivo dell'intervento in questione; a tal fine, risulta necessario acquisire la nuova pianificazione di massima dell'intervento aggiornando la configurazione tecnica e temporale;
    - in tale aggiornamento dovranno essere altresì meglio specificati gli effetti prospettati dalla società, in termini di riduzione degli oneri tariffari, della possibilità di finanziare l'opera attraverso il regime degli *interconnector* ai sensi della legge n. 99/09, di accedere a fonti di finanziamento comunitarie, nonché di posticipare la realizzazione del secondo cavo del collegamento oltre il 2019;
    - le predette esigenze istruttorie e di aggiornamento dell'intervento pongono esigenze per certi versi analoghe rispetto a quelle, di sospensione provvisoria, evidenziate dalla società Terna S.p.A. con riferimento all'intervento n. 12, per il quale è in corso una nuova pianificazione;

- la sospensione provvisoria di un intervento su cui gravano condizioni di incertezza realizzativa dal meccanismo di incentivazione all'accelerazione degli investimenti di cui all'articolo 25 del *TIT* mitiga il rischio in capo al gestore di non raggiungere la soglia minima di completamento delle *milestone* di cui al comma 27.3 del *TIT*.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- aggiornare il perimetro degli investimenti I=3 e le relative *milestone* e date obiettivo approvate con deliberazione 40/2013/R/EEL, sulla base della proposta formulata da Terna S.p.A. con comunicazione 30 ottobre 2014;
- dar seguito all'esigenza di sospensione dell'intervento n. 12 "Razionalizzazione 380 kV tra Venezia e Padova" dal novero degli investimenti I=3 prevedendone la sua riammissione successivamente alla nuova pianificazione di massima dell'intervento;
- ai fine di tener conto delle criticità e delle incertezze rappresentate da Terna S.p.A., prevedere altresì la provvisoria sospensione dal novero degli investimenti I=3 dell'intervento n. 1 "Interconnessione HVDC Italia - Balcani", prevedendone la successiva riammissione al trattamento incentivante in esito a una valutazione positiva dell'Autorità dell'intervento nella sua configurazione tecnica, economica e temporale aggiornata in esito alla risoluzione delle criticità sopra evidenziate e della miglior definizione delle opportunità di riduzione dell'impatto tariffario dell'intervento delineate nella comunicazione di Terna del 7 novembre 2014; e disporre, a tale proposito, un termine per la presentazione da parte della società dei necessari elementi autorizzativi, progettuali e di finanziamento prospettati, con evidenza dei conseguenti benefici in termini di minore onerosità tariffaria;
- pubblicare la *Tabella 1* della deliberazione 40/2013/R/EEL, come modificata ai sensi delle disposizioni di cui al presente provvedimento

**DELIBERA**

1. di aggiornare, ai sensi dell'articolo 26 del *TIT*, il perimetro degli investimenti I=3 e le relative *milestone* e date obiettivo approvate con deliberazione 40/2013/R/EEL, in coerenza con quanto risultante dalla *Tabella 1* allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. pubblicare la *Tabella 1* della deliberazione 40/2013/R/EEL, come modificata ai sensi delle adozioni di cui al presente provvedimento;
3. di prevedere che la riammissione degli investimenti provvisoriamente sospesi dal novero degli investimenti I=3 con la presente deliberazione sia eventualmente oggetto di un successivo provvedimento, da adottarsi su istanza di Terna nell'ambito del procedimento di aggiornamento degli interventi ammessi al meccanismo di incentivazione all'accelerazione degli investimenti di cui all'articolo 26 del *TIT*, nei termini di cui in premessa;

4. di disporre la presentazione, da parte di Terna S.p.A., entro il 31 maggio 2015, di un quadro aggiornato e completo degli elementi informativi di natura autorizzativa, progettuale e di finanziamento relativi all'interconnessione n. 1 "Italia – Balcani", con evidenza dei conseguenti benefici in termini di minore onerosità tariffaria attesa in relazione a detto intervento;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

23 dicembre 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*